

## IL DECRETO LEGISLATIVO 130/2000 SULLE CONTRIBUTIONI ECONOMICHE: UN'ALTRA IMPORTANTE CONQUISTA DEL VOLONTARIATO DEI DIRITTI \*

FRANCESCO SANTANERA

Sull'attività già estremamente difficile e complessa del Csa (Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di base) era caduta non solo la tegola della devastante sentenza n. 481/1998 della Corte di Cassazione, che aveva dato ulteriore spazio d'azione alle imposizioni di illegittimi contributi economici ai parenti degli assistiti, ma quasi contemporaneamente erano stati emanati due allarmanti provvedimenti: il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109 e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221 sui nuovi criteri delle contribuzioni economiche a carico degli assistiti e dei loro congiunti (1).

---

\* Ventesimo articolo sulle attività svolte dal volontariato dei diritti e sui risultati raggiunti. I precedenti articoli pubblicati su questa rivista riguardano: "La situazione dell'assistenza negli anni '60: 50mila enti e 300mila minori ricoverati in istituto", n. 163, 2008; "L'assistenza ai minori negli anni '60: dalla priorità del ricovero in istituto alla promozione del diritto alla famiglia", n. 164, 2008; "Anni '60: iniziative dell'Anfaa per l'approvazione di una legge sull'adozione dei minori senza famiglia", n. 165, 2009; "I minori senza famiglia negli anni '60: rapporti internazionali e appello dell'Anfaa al Concilio ecumenico Vaticano II", n. 166, 2009; "1964: presentata alla Camera dei Deputati una proposta di legge sull'adozione legittimante dei minori senza famiglia", n. 167, 2009; "Le forti opposizioni alla proposta di legge 1489/1964 sull'adozione legittimante", n. 168, 2009; "Altre iniziative dell'Anfaa per l'approvazione dell'adozione legittimante dei minori senza famiglia", n. 169, 2010; "Finalmente approvata la legge 431/1967 sull'adozione legittimante dei minori senza famiglia", n. 170, 2010; "Riflessioni in merito alla svolta socio-culturale promossa dall'adozione legittimante e dal volontariato dei diritti", n. 171, 2010; "Le travagliate prime applicazioni della legge 431/1967 istitutiva dell'adozione legittimante", n. 172, 2010; "Azioni intraprese dall'Anfaa e dall'Uipdm per l'attuazione della legge sull'adozione speciale", n. 173, 2011; "Ulteriori azioni dell'Anfaa e dell'Uipdm per la corretta applicazione della legge 431/1967 sull'adozione speciale e per l'adeguamento funzionale dei Tribunali e delle Procure per i minorenni", n. 174, 2011; "Sollecitazioni e denunce dell'Anfaa e dell'Uipdm per superare le resistenze frapposte all'attuazione della legge sull'adozione speciale", n. 175, 2011; "Altri impulsi dell'Anfaa e dell'Uipdm per la piena e tempestiva realizzazione della legge sull'adozione speciale", n. 176, 2011; "Esperienze in merito alle contribuzioni economiche illegittimamente imposte dagli Enti pubblici del settore socio-sanitario", n. 177, 2012; "Vertenze del Csa contro le illegali richieste di contributi economici ai congiunti degli assistiti", n. 178, 2012; "Altre iniziative del Csa per ottenere il rispetto delle leggi relative alle contribuzioni economiche", n. 179, 2012; "Proseguono le azioni del Csa per la corretta attuazione delle norme vigenti in materia di contribuzioni economiche", n. 180, 2012; "L'assurda e deleteria sentenza della Corte di Cassazione n. 481/1998 sulle contribuzioni economiche", n. 181, 2013.

(1) Il Csa era altresì duramente impegnato nei confronti dei

Poiché in base alle leggi allora vigenti la degenza degli anziani cronici non autosufficienti era del tutto gratuita, allo scopo di ridurre gli oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, assai frequentemente detti pazienti venivano dimessi da ospedali e da case di cura private convenzionate e dirottati al settore dell'assistenza sociale.

Le prestazioni erano quindi fornite dai Comuni che imponevano contributi economici vietati dalla legge non solo ai ricoverati, ma anche ai loro congiunti conviventi e, spesso, anche a quelli non conviventi.

Il trasferimento dalla sanità all'assistenza veniva operato senza sollevare obiezioni di sorta da parte dei Sindacati e delle organizzazioni di tutela dei soggetti deboli. Anzi, erano numerosi i gruppi sociali che sostenevano detto trasferimento nonostante le nefaste conseguenze: carenze terapeutiche per gli infermi e oneri economici spesso rilevanti a carico dei pazienti e, quasi sempre, anche dei loro congiunti.

### **Caratteristiche salienti dei decreti 109/1998 e 221/1999**

Nella nota inviata all'Anci (Associazione nazionale Comuni italiani) il 15 ottobre 1999, prot. Das/625/UI 607, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio legislativo del Ministero per la solidarietà sociale, aveva precisato che, avendo i decreti 109/1998 e 221/1999 lo scopo di stabilire i criteri per la valutazione della condizione economica delle persone richiedenti prestazioni sociali agevolate (frequenza di centri diurni da parte di soggetti con handicap intellettuale grave, accoglienza di detti soggetti presso comunità alloggio o altre strutture residenziali, frequenza degli asili nido e delle

---

Sindacati che continuavano a negare lo stato di malattia degli anziani cronici non autosufficienti e non si opponevano alle illegali imposizioni di contributi economici ai loro congiunti. Al riguardo ricordo che, nella lettera inviata al Csa il 30 luglio 1997, Sergio Cofferati, all'epoca Segretario generale della Cgil, aveva scritto che «essere anziani cronici non è una malattia».

scuole materne, ecc.), le relative norme non potevano essere utilizzate dai Comuni per richiedere contributi economici ai parenti. Veniva altresì segnalato che «l'adempimento dell'obbligazione patrimoniale agli alimenti di cui all'articolo 433 del Codice civile debba essere richiesto dal soggetto interessato e non dalle pubbliche amministrazioni» (2).

Purtroppo le chiarissime puntualizzazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri erano rimaste quasi sempre disapplicate anche nei confronti dei malati e dei loro congiunti (3).

Pertanto il Csa, considerati i vessatori comportamenti degli Enti gestori delle attività sanitarie e socio-assistenziali, aveva assunto varie iniziative fra le quali la predisposizione di una Petizione in cui veniva precisato che, nonostante il succitato parere del 15 ottobre 1999 «i Comuni, sulla base di una interpretazione pretestuosa dei decreti 109/1998 e 221/1999, potrebbero obbligare i parenti degli assistiti maggiorenni al pagamento di contributi economici assumendo come riferimento il reddito dell'intero nucleo familiare».

Veniva altresì segnalata questa allarmante eventualità: «Se due genitori hanno entrate ammontanti a lire 4.800.000 mensili e il figlio handicappato ricoverato riceve fra pensione e indennità di accompagnamento lire 1.200.000, i Comuni potrebbero calcolare il reddito familiare complessivo in 6 milioni che, diviso per i tre componenti della famiglia, farebbe risultare in lire 2 milioni la quota parte del soggetto con handicap».

Sulla base delle succitate considerazioni, nella Petizione veniva richiesto al Ministro per la solidarietà sociale Livia Turco «di voler intervenire affinché il decreto 221/1999 sia integrato da norme che stabiliscano in modo incontrovertibile che devono essere presi in considerazione esclusivamente i redditi dell'utente:

- per i servizi di aiuto personale di cui all'articolo 9 della legge 104/1992;
- per la frequenza di centri diurni per handicappati gravi e gravissimi e per i malati di

(2) Analoghi i contenuti delle note del Ministero dell'interno del 17 dicembre 1993, del 15 aprile 1994, del 28 ottobre 1995, del 29 luglio 1997 e dell'8 giugno 1998.

(3) Fino all'approvazione dell'articolo 54 della legge 289/2002 la degenza ospedaliera degli anziani cronici non autosufficienti era gratuita e senza limiti di durata.

Alzheimer (esclusa l'indennità di accompagnamento);

- per l'accoglienza in comunità alloggio e per il ricovero in istituto di handicappati maggiorenni con limitata o nulla autonomia;
- per il ricovero presso residenze sanitarie assistenziali, case protette, ecc. di anziani malati cronici non autosufficienti» (4).

In breve tempo il Csa riusciva a raccogliere ben 4.384 firme che venivano consegnate al Ministro Livia Turco in data 21 gennaio 2000, insieme alle lettere di sostegno pervenute da 34 Associazioni che avevano aderito all'iniziativa.

### **Le innovative norme del decreto legislativo 130/2000**

A seguito delle succitate iniziative e dei continui scambi di opinioni e di proposte con il Ministro Livia Turco ed i dirigenti del Ministero per la solidarietà sociale, veniva varato il decreto legislativo 3 maggio 2000 n. 130, riguardante "Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109, in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate", in cui erano state accolte quasi tutte le richieste contenute nella Petizione, nonché quelle proposte successivamente dal Csa (5).

Com'è noto, sono soprattutto tre gli aspetti positivi del decreto 130/2000:

1. viene precisato (comma 2 ter dell'articolo 3) che «per le prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertato ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge, nonché a sog-

(4) Cfr. i seguenti articoli pubblicati su *Prospettive assistenziali*: "Un preoccupante decreto sugli oneri economici a carico delle famiglie con congiunti handicappati o malati cronici non autosufficienti", n. 127, 1999; "Interpretazione corretta dei decreti 109/1998 e 221/1999 e delle disposizioni del Codice civile sui parenti tenuti agli alimenti", n. 128, 1999 e "Consegnata al Ministro Livia Turco una Petizione sulle contribuzioni assistenziali", n. 129, 2000.

(5) Purtroppo non era stata presa in considerazione la proposta del Csa del 2 marzo 2000 in cui veniva richiesto che la partecipazione economica dell'assistito venisse calcolata tenendo conto «delle esigenze sue e del coniuge o dei figli a carico».

getti ultrasessantacinquenni non autosufficienti la cui non autosufficienza sia stata accertata dalle aziende unità sanitarie locali, le disposizioni del presente decreto si applicano [in modo da] evidenziare la situazione economica del solo assistito» (6);

2. ha confermato (comma 6 dell'articolo 2) che gli enti pubblici, come era ed è anche stabilito dal Codice civile fin dal 1942, non possono sostituirsi alla persona interessata per quanto riguarda la richiesta degli alimenti ai parenti;

3. è stato abrogato il potere attribuito agli Enti gestori dall'articolo 3 del decreto legislativo 109/1998 in merito alla possibilità di introdurre «modalità integrative di valutazione [...] delle componenti patrimoniali mobiliari e immobiliari» dell'assistito e del suo nucleo familiare.

### **La fuorviante questione del decreto amministrativo non emesso**

Nonostante l'estrema chiarezza delle norme dei succitati decreti legislativi 109/1998 e 130/2000, la stragrande maggioranza degli Enti gestori delle attività socio-assistenziali e socio-sanitarie ha continuato pervicacemente a pretendere contributi economici dai congiunti degli ultrasessantacinquenni non autosufficienti e dei soggetti con handicap in situazione di gravità. Molto spesso le richieste sono state avanzate addirittura con riferimento all'articolo 433 del Codice civile e sostituendosi pertanto all'interessato, nonostante detta procedura fosse esplicitamente vietata (vedi sopra) dal 6° comma dell'articolo 2 dei decreti legislativi in oggetto.

Inoltre va precisato che, mettendo in atto detto illegittimo comportamento, i Comuni e le Asl ignoravano volutamente le norme della legge 8 novembre 2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" il cui articolo 25 era (ed è) così redatto: «*Ai fini dell'accesso ai servizi disciplinati dalla presente legge, la verifica della condizione economica del richiedente è effettuata secondo le disposizioni previste dal decreto*

(6) Ricordo che nel decreto legislativo 109/1998 erano contenuti riferimenti alla «*composizione della famiglia*» (articolo 1, comma 2) e «*al nucleo familiare*» (articolo 2, comma 1) per quanto concerne l'individuazione delle risorse economiche da prendere in considerazione per il calcolo dei contributi a carico degli assistiti. Analoghi riferimenti erano contenuti nel decreto 221/1999.

legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130».

Allo scopo di poter continuare a pretendere contributi economici dai congiunti dei succitati utenti, i Comuni vessatori sostenevano che i sopra citati decreti legislativi non erano applicabili in quanto non era stato emanato il decreto amministrativo previsto dal comma 2 ter dell'articolo 3.

In effetti in detto comma era stabilito che il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la solidarietà sociale e della sanità, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, doveva emanare un decreto «*al fine di favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza e di evidenziare la situazione economica del solo assistito, anche in relazione alle modalità di contribuzione al costo della prestazione*».

In primo luogo il pretesto sollevato da Comuni e da Asl non teneva conto che – com'è arcinoto – un decreto amministrativo non può in nessun modo modificare una legge o ritardarne l'attuazione.

In secondo luogo occorre considerare – ed è assai grave che i magistrati dei Tar e del Consiglio di Stato non ne abbiano preso atto – che il decreto legislativo 130/2000 reca la data del 3 maggio 2000. Poiché in quel periodo il Parlamento stava esaminando la riforma dell'assistenza, il Presidente del Consiglio dei Ministri allora in carica aveva giustamente deciso di non emanare un decreto amministrativo riguardante le materie in discussione presso la Camera dei Deputati e il Senato.

Con l'entrata in vigore della legge 328/2000, pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale* del 13 novembre 2000, i Presidenti del Consiglio dei Ministri che si sono succeduti hanno correttamente stabilito di non emanare il decreto amministrativo in oggetto in quanto le norme aventi lo scopo «*di favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza*» erano dettagliatamente contenute negli articoli della legge 328/2000 n. 14 (Progetti individuali per le persone disabili), n. 15 (Sostegno domiciliare per le persone anziane non autosufficienti) e n. 16 (Valorizzazione e sostegno delle responsabilità familiari).

## Alcune sentenze molto negative

Le disposizioni del decreto legislativo 109/1998, modificate dal decreto legislativo 130/2000, erano e sono chiarissime: gli assistiti, i soggetti con handicap in situazione di gravità e gli ultrasessantacinquenni non autosufficienti dovevano e devono contribuire esclusivamente sulla base delle loro personali risorse economiche (redditi e beni, dedotte le franchigie).

Così era ed è previsto dal comma 2 ter dell'articolo 3 del testo unificato dei succitati decreti legislativi. Troppo giusto e troppo facile come risulta dai seguenti provvedimenti estremamente negativi:

1. Con sentenza n. 5052 del 10 febbraio 2004 il Tar della Toscana, dimenticando quanto prescritto dall'articolo 23 della Costituzione (7), nonché ignorando che gli alimenti non possono essere richiesti dagli Enti pubblici in sostituzione della persona in situazione di bisogno (8) e che la mancata emanazione di un decreto amministrativo non può modificare le norme di una legge (9) stabilisce che il Comune di Livorno aveva correttamente attuato *«l'unico riferimento regolamentare comunale in suo possesso, costituito dagli articoli 8 e 9 del regolamento comunale per le ammissioni nelle Rsa, in virtù dei quali il reddito di riferimento è costituito da quello del richiedente e da quello dei "parenti tenuti agli alimenti"»*.

2. Nella sentenza n. 1409 del 21 maggio 2009, il Tar della Toscana fornisce una fantasiosa interpretazione alle norme statali che disciplinano le contribuzioni economiche degli assistiti. Mentre, come ho già rilevato, l'articolo 25 della legge 328/2000 impone ai Comuni di applicare i decreti legislativi 109/1998 e 130/2000, nella sentenza n. 1409 si afferma che i Comuni possono riferirsi alla disposizione dei succitati decreti in base alla quale (comma 2 ter dell'articolo 3) gli ultrasessantacinquenni non autosufficienti devono contribuire alle spese di

(7) L'articolo 23 della Costituzione recita: *«Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge»*. Il Comune di Livorno non poteva quindi inserire nel proprio regolamento norme in contrasto con le leggi vigenti.

(8) Come è già stato precisato, il 6° comma dell'articolo 2 del testo unificato dei decreti legislativi 109/1998 e 130/2000 vieta esplicitamente agli Enti pubblici di sostituirsi alla persona interessata per quanto concerne la richiesta degli alimenti.

(9) Cfr. il paragrafo precedente "La fuorviante questione del decreto amministrativo non emesso".

ricovero esclusivamente sulla base delle loro personali risorse economiche interpretandola *«quale criterio prioritario, ma non esclusivo, di adeguamento dei regolamenti di enti locali»*. Di conseguenza, secondo il Tar, occorre tener conto *«come a tale criterio risponda il regolamento fiorentino per l'accoglienza degli anziani presso le Rsa, che nel calcolo della capacità dell'assistito di provvedere al pagamento della quota sociale coinvolge il nucleo familiare ristretto per la sola porzione non coperta dall'utente, e così il nucleo allargato, nei limiti della porzione di quota non coperta neppure dal nucleo ristretto»*. Ne consegue che la legge dello Stato che obbliga i Comuni a tener conto unicamente della situazione personale del ricoverato, viene considerata dal Tar della Toscana come disposizione che – incredibile ma vero – permette ai Comuni non solo di pretendere l'intervento finanziario del coniuge, dei figli e degli altri ascendenti per la copertura delle somme non corrisposte dal paziente a causa della limitatezza delle sue risorse, ma anche di avvalersi dei redditi e dei patrimoni dei generi, delle nuore, dei fratelli e delle sorelle del degente!

3. Utilizzando l'inconsistente pretesto della mancata emanazione del decreto amministrativo già citato, il Tar della Toscana respinge con l'ordinanza n. 720 del 3 settembre 2009 la richiesta di sospensione dell'efficacia del regolamento del Comune di Firenze presentata dai signori G. T. e A. P., consentendo pertanto a detto Comune di continuare a imporre contributi manifestamente illegittimi ai congiunti degli anziani malati cronici non autosufficienti ricoverati presso le Rsa. Nell'ordinanza del Tar della Toscana viene affermato che il comma 2 ter dell'articolo 3 del testo unificato dei decreti legislativi 109/1998 e 130/2000 *«presenta i caratteri di norma di mero indirizzo in quanto rimette espressamente al decreto governativo di attuazione non solo l'individuazione dei limiti di applicabilità del decreto legislativo 109/1998 alle prestazioni di natura assistenziale integrata ma anche il perseguimento del duplice obiettivo di favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza e di evidenziare la situazione economica del solo assistito, obiettivo che lo stesso legislatore mostra dunque di non aver voluto realizzare direttamente preferendo come residuale la prestazione resa*

*in ambiente residenziale di assistenza».* Come ho riportato in precedenza anche in questo caso il Tar non ha tenuto conto che il citato decreto legislativo non è stato emanato, né poteva esserlo, in quanto sostituito dalle norme della legge 328/2000.

4. La sentenza della Sezione distaccata di Legnano del Tribunale di Milano n. 73/2008 del 6 maggio 2008 è uno dei purtroppo numerosi provvedimenti che hanno imposto l'illegittimo versamento di contributi economici ai parenti di soggetti con handicap in situazione di gravità o, come nel caso in esame, di ultrasessantacinquenni malati cronici non autosufficienti. Anche in questo caso i giudici non hanno tenuto conto che il decreto amministrativo previsto dal comma 2 ter dell'articolo 3 del testo unificato dei decreti legislativi 109/1998 e 130/2000 non era stato emanato perché perfettamente sostituito dalla legge 328/2000 di riforma dell'assistenza.

5. Assumendo un riferimento del tutto errato, la Sezione terza del Tar del Veneto respinge il ricorso presentato dai genitori della minore A. B. affetta da una gravissima malattia che nella sentenza viene così descritta: *«Soggetta a degenerazione progressiva e necessitante di assistenza continuativa diurna e notturna a causa del ritardo mentale, dell'iper attività, del disturbo del sonno e della compromissione della comunicazione relazionale che tale patologia comporta».* Ai genitori che provvedevano a domicilio alla cura e assistenza del minore, il Comune di Spinea aveva concesso il misero contributo di euro 612,00 per il primo semestre 2007, avendo preso in considerazione anche le risorse economiche dell'intero nucleo familiare. Nella sentenza n. 477/2009, del 25 febbraio 2009, il Tar respinge il ricorso asserendo quanto segue: *«È evidente che nella materia in oggetto di causa spetta alla Regione la potestà legislativa (...) e che la Regione Veneto, proprio nell'esercizio di tale potestà, abbia emanato la richiamante legge 1/2004 e disciplinato i criteri di accesso per gli interventi rivolti alle persone non autosufficienti»* dimenticando (!?! ) che ai sensi della lettera l) del 2° comma dell'articolo 117 *«lo Stato ha legislazione esclusiva»* sull'ordinamento civile, e cioè proprio in merito ai rapporti anche economici fra gli Enti pubblici ed i cittadini.

6. Molto inquietante la sentenza del Tar del

Veneto n. 830/2010, decisa il 16 dicembre 2009 (10) concernente l'imposizione da parte dell'Assemblea dei Sindaci di Treviso e provincia e dell'Ulss n. 9 del Veneto dei seguenti contributi economici a carico dei soggetti con handicap grave frequentanti i centri diurni:

a) euro 30 mensili per 11 mesi se percepivano solamente la pensione di invalidità il cui importo nel 2009 era di euro 255,13;

b) euro 90 al mese per 11 mesi se ricevevano anche l'assegno di accompagnamento (euro 472,00 nel 2009).

Infatti nella sentenza in oggetto il Tar del Veneto ha avuto l'ardire di scrivere che *«la misura della compartecipazione ai costi dei servizi corrisponde al 12% dell'ammontare della pensione o dell'indennità percepita. Si tratta di una quota che, benché non trascurabile, non appare eccessiva e sproporzionata. Poiché coloro che percepiscono sia la pensione di invalidità sia l'indennità di accompagnamento hanno effettivamente entrate triple rispetto a coloro che dispongono della sola pensione di invalidità, il criterio della proporzionalità risulta rispettato avendo riguardo alle porzioni economiche "interne" dell'utenza comparate tra di loro».*

È altresì sorprendente che il Tar del Veneto non solo non abbia tenuto conto che con l'importo della pensione di invalidità di euro 255,13 al mese non è assolutamente possibile vivere (per cui sono indegne di un Paese civile la miserrima somma versata dallo Stato e la sottrazione del 12 per cento), ma che non abbia

(10) A causa della gravità delle affermazioni contenute, avevo inviato il commento della sentenza, pubblicato sul n. 170/2010 di *Prospettive assistenziali* (da cui ho tratto gran parte del testo qui riportato), al Presidente ed ai Componenti del Tar del Veneto. Aveva risposto in data 8 luglio 2010 il Presidente Vincenzo Borea che, fra l'altro, aveva manifestato *«il meravigliato rammarico – mio personale e dei colleghi del Collegio giudicante – per l'asprezza inusitata che oggettivamente contraddistingue alcuni passaggi dell'articolo»* con particolare riguardo *«al riferimento alla "inconsistenza del tentativo messo in atto dal Tar", e al rilievo per cui il Tar avrebbe tentato di "capovolgere il significato delle norme", quasi che il Giudice avesse dismesso le vesti di imparzialità ed equilibrio che gli sono consone ed avere vestito l'abito di parte in causa forzando il dato normativo»* aggiungendo che *«il vero è invece che il Tar, in questa come in tutte le altre controversie, ha esercitato ed esercita le proprie funzioni sforzandosi di dare una lettura delle norme equilibrata e serena».* Al Presidente Borea aveva risposto il 13 luglio 2010 Maria Grazia Breda precisando che *«le considerazioni espresse nell'articolo "Una inquietante sentenza del Tar del Veneto sulle contribuzioni economiche" sono il riflesso delle conseguenze negative sulle famiglie già duramente colpite dalla nascita di un figlio con gravi handicap e dalle gravi carenze dei servizi».*

nemmeno considerato che l'indennità di accompagnamento non costituisce reddito ai sensi delle leggi vigenti.

Nella sentenza in oggetto, mentre si riconosce che la più volte ricordata mancata emanazione del decreto amministrativo del Presidente del Consiglio dei Ministri «*non costituisce condizione sospensiva*» dell'efficacia delle disposizioni sulle contribuzioni economiche, si tenta di capovolgere il significato delle succitate norme in base alle quali gli assistiti, se colpiti da handicap in situazione di gravità (o se ultrasessantacinquenni non autosufficienti) devono partecipare ai costi sulla base delle loro personali risorse economiche. Allo scopo viene asserito che «*la disposizione che impone di evidenziare la situazione economica del solo assistito*», di cui aveva in precedenza sostenuto «*l'applicazione immediata*», non dovrebbe «*essere intesa in senso assoluto e incondizionato*», per il fatto che indicherebbe «*un indirizzo rivolto alle amministrazioni locali chiamate a ricercare soluzioni concrete in sede di individuazione dei criteri di partecipazione ai costi dei centri frequentati*».

Anche se in nessuna parte dei decreti legislativi 109/1998 e 130/2000 vi sono frasi o semplici parole che consentano di attribuire a detti provvedimenti il coinvolgimento dei congiunti dei soggetti con handicap grave in merito alla partecipazione alle spese socio-assistenziali e/o socio-sanitarie, nella sentenza viene incomprensibilmente affermato che il succitato «*indirizzo rivolto alle amministrazioni locali*» sarebbe addirittura «*chiaro e vincolante*».

Dunque, secondo il Tar del Veneto, competerebbe ai Comuni e non alle precise e dettagliate disposizioni dei citati decreti legislativi 109/1998 e 130/2000 «*ricercare soluzioni concrete*» in merito ai contributi economici, dimenticando anche che, come già rilevato, ai sensi dell'articolo 23 della Costituzione «*nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge*», disposizione che evidentemente non consente ai Comuni, privi di qualsiasi potestà legislativa, di «*ricercare soluzioni concrete*» al di fuori delle norme vigenti (11).

Inoltre, incredibile ma vero, lo stesso Tar, senza fornire precisazioni e indicazioni di sorta,

(11) È significativo che nella memoria del 4 dicembre 2009 l'Avvocatura regionale del Veneto abbia affermato che l'imposizione dei contributi economici era valida, anche se in netto

ha sostenuto che il comma 2 ter dell'articolo 3 del decreto legislativo 109/1998 come risulta modificato dal decreto legislativo 130/2000:

a) disporrebbe che «*l'applicazione dei principi sull'Isee è limitata ad ipotesi circoscritte*», mentre dal testo riportato sulla *Gazzetta ufficiale* risulta incontrovertibilmente che riguarda tutte le «*persone con handicap permanente grave*»;

b) affermerebbe «*l'obbligo di sviluppare l'indagine sul reddito familiare*» nonostante che la norma in questione precisi che deve essere evidenziata «*la situazione economica del solo assistito*». Ricordo nuovamente che il 6° comma dell'articolo 2 del testo unificato dei decreti legislativi in questione stabilisce che gli Enti pubblici non possono sostituirsi all'interessato per la richiesta degli alimenti di cui agli articoli 433 e seguenti del Codice civile;

c) consentirebbe di estendere la valutazione economica al nucleo di appartenenza del soggetto con handicap permanente grave «*ove la capacità contributiva complessiva superi una determinata soglia, determinata secondo canoni di correttezza, logicità e proporzionalità, ossia alla luce delle concrete condizioni di vita di una famiglia che accoglie al suo interno una persona svantaggiata*», affermazione in netto contrasto con la totale assenza di poteri legislativi da parte dei Comuni e con il sopra richiamato articolo 23 della Costituzione.

Inoltre il Tar del Veneto non ha preso in alcuna considerazione il comma 3 dell'articolo 6 della legge della Regione Veneto, 18 dicembre 2009 n. 30, in base al quale «*non è prevista alcuna compartecipazione alla spesa per le prestazioni a carattere semiresidenziale erogate presso centri diurni a favore di soggetti disabili*». Dunque, anche se la legge regionale precisa che la frequenza dei centri diurni è gratuita, i Comuni potrebbero pretendere contributi dai soggetti con handicap che li frequentano e, addirittura, in certi casi dai loro congiunti!

È invece positivo che la sentenza in oggetto abbia precisato che l'importo della soglia di esenzione stabilita dalla Conferenza dei Sindaci

contrasto non solo con le leggi dello Stato, ma anche con la legge n. 1/2004 della Regione Veneto, in quanto le relative norme erano state concordate dall'Assemblea dei Sindaci di Treviso e provincia con il Coordinamento delle associazioni disabili in base al principio secondo cui dette intese avrebbero «*valore di accordi locali da parte di Enti locali e organismi erogatori/fruitori di servizi*».

di Treviso in euro 7.592 annui per l'intera famiglia dei soggetti con handicap gravi frequentanti i centri diurni, è «*irragionevolmente insufficiente*» e che detto importo deve essere portato a un livello «*significativamente superiore*». Pertanto, sotto questo profilo, viene impartita una lezione al Coordinamento provinciale delle Associazioni di handicappati (12) che non soltanto aveva concordato il livello «*irragionevolmente insufficiente*» di euro 7.592 annui, ma si era anche schierato contro la Fish (Federazione italiana per il superamento dell'handicap) e i genitori che avevano presentato ricorso contro le vessatorie norme approvate dalla Conferenza dei Sindaci di Treviso e provincia.

Inoltre il succitato Coordinamento aveva concordato con l'Assemblea dei Sindaci un'altra disposizione non solo illegittima, ma anch'essa gravemente vessatoria, poiché, per le prestazioni di pronto intervento e di accoglienza residenziale programmata, la retta veniva calcolata in 12 euro al giorno per i soggetti con handicap titolari esclusivamente della pensione di invalidità. Infatti, tenuto conto che l'importo mensile di detta pensione era nel 2009 di euro 255,13, gli interessati erano obbligati a versare ogni mese ben 90,00 euro in più di quanto ricevevano dallo Stato!

Sorprendente per molti aspetti la sentenza del Tar della Lombardia, Sezione di Brescia, n. 1284/2011 a causa delle affermazioni ivi contenute, nettamente contrastanti con le vigenti norme di legge. Infatti, dopo aver rilevato che «*il ricorrente è fratello non convivente di C. disabile grave*» gli viene attribuito l'obbligo di corrispondere contributi economici non ammessi dal testo unificato dei più volte richiamati decreti

(12) Facevano parte del Coordinamento provinciale delle Associazioni di handicappati le seguenti organizzazioni: Anffas di Treviso e di Vittorio Veneto; Aias; Anglat; Associazione Non voglio la luna di Paese; Associazione La Margherita; Orsa, Organizzazione sindrome di Angelman; Associazione Alzheimer Treviso; Angsa, Associazione nazionale genitori sindrome autistica; Associazione "Angelo e Teresa Vendrame"; Coordinamento distrettuale disabili di Spresiano/Arcade; Associazione genitori per handicappati di Montebelluna; Coordinamento distrettuale handicappati di Breda/Carbonera/Maserada; Il Gruppo di Giavera/Nervesa/Volpago; Società Cooperativa Il Quadrifoglio; Uildm; Afoig; Associazione La realtà di Quinto; Associazione genitori La nostra famiglia, Treviso; Gruppo mielo-lesi della Marca Trevigiana; SportLife Montebelluna; Ail; Anmil; Anidi; Cgil; Cisl; Uil. Da notare che detto Coordinamento aveva presentato al Tar del Veneto un controricorso a sostegno delle illegittime richieste di contributi avanzate dalla Conferenza dei Sindaci di Treviso e provincia.

legislativi 109/1998 e 130/2000, il cui articolo 2 non consente la richiesta di interventi finanziari ai congiunti non conviventi, mentre il comma 2 ter dell'articolo 3 precisa – lo ricordo per l'ennesima volta – che i soggetti con handicap in situazione di gravità devono contribuire alle spese socio-sanitarie esclusivamente sulla base delle loro personali risorse (redditi e beni, dedotte le franchigie).

Inoltre, altro aspetto assai inquietante, nella sentenza in oggetto, senza nemmeno tener conto che l'articolo 23 della Costituzione non consente ai Comuni di assumere in materia di contribuzioni economiche provvedimenti non conformi alle leggi dello Stato, viene affermato che «*parrebbe contrario ad ogni principio di ragionevolezza che il Comune [di Bergamo, n.d.r.] si limitasse, a fronte di una qualsiasi richiesta di contribuzione, a disporre l'erogazione dell'intera somma richiesta per il pagamento della retta di ricovero senza tenere in debito conto la situazione patrimoniale del richiedente e dei familiari*» aggiungendo che «*è preciso dovere dell'Amministrazione valutare la quota di sopportabilità di ogni nucleo familiare che compone la rete di sostegno, secondo le proprie capacità economiche, con il fine di responsabilizzare tutta la rete familiare, senza gravare solo ed esclusivamente sul nucleo familiare convivente con l'utente*».

In questo caso il Tar non solo non ha tenuto conto della Costituzione e delle leggi dello Stato, ma ha assunto i compiti attribuiti al Parlamento, assegnando obblighi economici ai congiunti conviventi o non conviventi con l'assistito.

### **Violate le norme di legge sulla riservatezza dei dati personali**

Va precisato che in tutte le sentenze e gli altri provvedimenti (delibere regionali e comunali, ecc.) in cui vengono imposti contributi economici ai parenti dei soggetti con handicap grave e agli ultrasessantacinquenni non autosufficienti, vengono violate anche le disposizioni del decreto legislativo 196/2003, in base al quale, come ha precisato il Garante per la protezione dei dati personali nella *Newsletter* n. 276 del 12 maggio 2006, nessuna informazione (nominativi, indirizzi, notizie su redditi e beni posseduti, ecc.) può essere richiesta a detti congiunti, siano essi conviventi o non conviventi con l'assistito.